

Südtiroler Energieverband Genossenschaft
Unione dell'Energia Alto Adige Società Cooperativa
Rechtsitz / Sede legale:
I-39100 Bozen / Bolzano
Raiffeisenstraße 2 Via Raiffeisen
Tel.: +39 0471 064 400
Fax: +39 0471 064 409
www.sev.bz.it
E-Mail: info@sev.bz.it

Mitglied im
Raiffeisenverband Südtirol
Membro della
Federazione Cooperative Raiffeisen



Spett.le
Autorità per l'energia elettrica
il gas ed il sistema idrico
Piazza Cavour, 5
20121 Milano



AEEG-329689

AEEG PG.0025642/A - 19/09/2014

Bolzano, 10 settembre 2014

Oggetto: osservazioni in merito al Documento per la consultazione 346/2014/R/COM del 17 luglio 2014. Con il presente scritto, siamo a presentare le osservazioni in merito al Documento per la consultazione in oggetto, come richiesto dalla Spettabile Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. Nello specifico, scriviamo in rappresentanza delle aziende distributrici della provincia dell'Alto Adige per trasmettere i commenti relativi all'applicazione della disciplina di separazione funzionale dei gestori di sistemi di distribuzione dell'energia elettrica.

S16 Osservazioni in merito alla separazione funzionale dei gestori di sistemi di distribuzione elettrica?

S17 Osservazioni in merito all'obbligo di assoggettamento alle regole di separazione funzionale per le imprese di distribuzione operanti nelle province autonome di Trento e Bolzano.

S16 "Osservazioni in merito alla separazione funzionale dei gestori di sistemi di distribuzione elettrica"

Relativamente alla separazione funzionale estesa a tutte le imprese integrate verticalmente indipendentemente dalla loro dimensione, ci troviamo a dover dissentire, con le seguenti motivazioni.

In primo luogo, è necessario considerare che, estendendo detto obbligo alle società con meno di 100.000 clienti finali, senza eccezioni alcune, vengono coinvolti indistintamente tutti gli operatori del settore elettrico e quindi anche quelli di piccole o addirittura di minime dimensioni, che qui siamo a rappresentare. Questi operatori minori si trovano spesso ad avere in portafoglio meno di 5.000 od in alcuni casi, addirittura meno di 1.000 clienti finali.

Dato il ridotto volume di attività, la struttura aziendale di questi operatori, come per altro pienamente riscontrabile alla luce delle note integrative ai rendiconti di unbundling redatte ai sensi Del. 11/2007 AEEG, si basa normalmente su risorse umane limitatissime dal punto di vista della consistenza numerica: a seconda dei casi da un massimo di 5-6 dipendenti a tempo pieno equivalente, sino addirittura nei casi nei quali l'unica figura operativa coincide addirittura con l'imprenditore stesso o con un amministratore direttamente impegnato in ogni attività. Infatti, per le più ovvie ragioni di equilibrio economico, sovente una serie di servizi tecnici e/o amministrativi (es. manutenzioni, fatturazione e contabilità)

sono assistiti da fornitori esterni specializzati. La forma giuridica semplificata di queste società, consente inoltre, di disporre di una governance interna e di una organizzazione aziendale molto snella e quindi di gestire in maniera funzionalmente combinata le diverse attività, contenendone i costi operativi ma di fatto, come si avrà modo di ribadire più avanti, garantendo comunque il contatto continuo con il cliente finale, l'efficienza e la celerità negli interventi, con pieno apprezzamento dell'utenza finale.

Per questi operatori piccoli e minimi, il *"creare, in seno all'impresa di distribuzione, dei dipartimenti separati che svolgano le rispettive attività [...] sottoposte alle regole di separazione funzionale come se si trattasse di società separate"*, così come al paragrafo 10.4 del Documento di consultazione in oggetto, comporterebbe oggettivamente un **onere burocratico eccessivo obbligando ad una crescita sproporzionata dell'organico e delle consulenze esterne**, con un aumento finale dei costi operativi di svariate decine di migliaia di Euro all'anno, se non addirittura di più ancora, sino quasi a compromettere l'esistenza di numerosi operatori locali di dimensioni piccole o minime, a tutto vantaggio di operatori di dimensioni maggiori.

La siffatta parificazione lineare di modelli funzionali e di governance, prescindendo del tutto dalle diverse forme societarie, dalle reali dimensioni di mercato degli operatori, dal contesto organizzativo e da altre variabili economiche, appare quindi, operare in pieno spregio del **"principio di proporzionalità della PA"**, nonché più in generale, degli artt. 3 e 97, ma anche 113, della Costituzione; questi articoli si richiamano proprio per sostenere l'esigenza che l'azione amministrativa sia proporzionata, che sia quindi adeguata rispetto alla finalità da realizzare.

Anche volendo prescindere dal supposto eccesso di potere per violazione del principio di cui sopra, paradossalmente, le ricadute del progettando provvedimento, andando quindi a maggior discapito della continuità gestionale degli operatori minori, giocoforza inciderebbero negativamente sulla sana competitività e sulla libera concorrenza nel settore oggetto di regolamentazione.

È inoltre utile ricordare come l'attuale integrazione verticale ancora oggi esistente negli operatori minori o minimi, è in logica di continuità con sviluppo storico delle prime imprese locali, pioniere nell'elettrificazione della regione e della nazione intera. Alcune di queste possono annoverare una storia ultracentenaria e/o a conduzione familiare, in cui una separazione funzionale, così come definita dal progetto di provvedimento in oggetto, potrebbe difficilmente trovare collocazione. Perdonando la banalità dell'esempio, è come se si imponesse ad un supermercato a gestione familiare di separare gestionalmente il food dal beverage assegnando a due fratelli compiti diversi anche nell'ambito di operazioni di ordinaria gestione.

Orbene, è proprio l'integrazione verticale di queste piccole strutture, che ha permesso di sviluppare le piccole reti locali di distribuzione raggiungendo anche le utenze più remote. Questo sforzo di elettrificazione, tra l'altro, è stato possibile solo grazie ai ricavi della produzione che a loro volta hanno quindi permesso di finanziare l'attività di distribuzione.

Sembra inoltre importante, rimarcare il fatto che la maggior parte delle società in questione sono addirittura obbligate ad operare sul mercato della maggior tutela, in quanto distributori di zona e quindi responsabili della fornitura di energia elettrica per i clienti domestici o per le PMI che soddisfano i requisiti di approvvigionamento in questo regime. Solo in piccola percentuale e solamente per una ridotta parte di clienti, gli operatori piccoli o minori operano indirettamente sul mercato libero, basandosi sul dispacciamento di un grossista. Nel caso di cooperative elettriche storiche e non, con una propria rete, l'energia destinata all'utente finale viene, invece, in gran parte auto-consumata dai propri soci legati alla propria cooperativa da rapporti storici consolidati prescindenti dalle condizioni del mercato e dalla concorrenza: dette cooperative, come più sopra dettagliato, sono infatti state costituite per fornire i propri utenti/soci nelle varie zone lontane dai centri e sono pertanto fortemente legate ad essi. Gli utenti esterni, non soci, vengono serviti in regime di maggior tutela.

Per tutte queste motivazioni, riteniamo importante rappresentare quanto sia troppo costoso, in termini di tempo, burocrazia e complessità strutturale, implementare il sistema di separazione funzionale in realtà

molto piccole e minime. Inoltre, per le realtà più sopra descritte, l'idea della separazione funzionale, in quanto generalmente utile per favorire la concorrenza sul mercato libero, verrebbe a scadere in quanto i clienti finali delle imprese piccole e minime, per lo più serviti in regime di maggior tutela, ovvero i soci di una cooperativa elettrica, si posizionano al di fuori di un reale contesto concorrenziale.

In questo senso, si chiede all'Ente Regolatore di voler procedere ad una approfondita verifica della congruità e del giusto equilibrio degli interessi perseguita dal progettando provvedimento, nella ricerca di un metro oggettivo di ricostruzione della regola e di valutazione della pubblica utilità dello stesso, prevedendo esclusioni per operatori piccoli o minimi e, se proprio del caso, imponendo ad essi, adempimenti burocratici diversi o proporzionalmente ridotti.

In tal senso, voglia l'Autorità, considerare che con l'introduzione dell'unbundling contabile come previsto da Delibera 11/2007 e successive modificazioni, gli operatori piccoli e minimi hanno già sostenuto e sostengono tutt'ora, oneri non irrilevanti nel rispettare il requisito della separazione contabile e a seconda dei casi, nel rendicontare in maniera assolutamente trasparente all'Autorità, i risultati gestionali delle singole attività.

In conclusione, per le ragioni appena esposte, si propone di mantenere l'unbundling contabile in capo alle imprese elettriche operanti in più di una delle attività elettriche definite dalla Delibera 11/2007 e successive modificazioni e di sollevare gli operatori con meno di 5.000 clienti finali da qualsivoglia adempimento in materia di unbundling funzionale.

S17 "Osservazioni in merito all'obbligo di assoggettamento alle regole di separazione funzionale per le imprese di distribuzione operanti nelle provincie autonome di Trento e Bolzano"

Pur conoscendo le competenze istituzionali e le funzioni dell'attività di regolazione svolta dall'Autorità, per quanto riguarda il secondo punto, sul mero piano del diritto e tenuto conto dello Statuto di Autonomia Speciale dell'Alto Adige, riteniamo che una simile valutazione ricada nella sfera di altrui competenze istituzionali che la ns. Organizzazione non è in grado di rappresentare.

Fatta salva la premessa, pare opportuno tenere distinte le specifiche competenze attribuite alla Provincia Autonoma di Bolzano da quelle della mera funzione di regolazione del mercato rappresentata dall'Autorità, nel suo più ampio insieme. Le competenze riconducibili allo Statuto Speciale di Autonomia dell'Alto Adige, tra le altre ragioni sottostanti, derivano dal substrato storico e ancor di più dalle specificità del settore elettrico locale, tale da essere un "unicum" per tipologia, per eterogeneità e per numerosità degli operatori, nonché dal contesto geologico in cui le aziende si trovano ad operare.

Infatti, ogni precedente osservazione avanzata in merito alle progettande disposizioni di separazione funzionale, indipendentemente dal background legislativo regionale o nazionale, è sollevata a tutela dei legittimi interessi di una pletora di imprese collocate in un territorio montano a bassa concentrazione di utenze in proporzione alla lunghezza delle reti di distribuzione, a loro volta vessate dalle condizioni meteorologiche fortemente influenti sui costi delle attività e quindi.

Secondo i dati riportati dalla Selnat nei primi mesi del 2014, i danni causati dal maltempo alle linee elettriche durante lo scorso inverno ammontano a circa 3 milioni di euro. La neve pesante ha inevitabilmente causato l'interruzione della fornitura di energia elettrica a centinaia di utenti, soprattutto nella zona dell'Alta Val Pusteria, causando danni e blackout relativamente prolungati a 32 comuni. Nonostante questo, come riportato nella tabella 3 del Comunicato del 22 agosto 2012, le società distributrici si collocano sensibilmente al di sotto della media calcolata per il nord Italia, sia come minuti persi per cliente all'anno, che come numero medio di interruzioni per cliente all'anno, denotando un grado di efficienza molto elevato, nonostante come detto, il contesto non sempre favorevole.

Concludiamo con l'auspicio che nel legittimo e doveroso esercizio delle rispettive competenze, i Legislatori provinciali di Trento e Bolzano e l'Autorità, ispirino la loro attività a logiche di concertazione ricorrendo a conferenze di servizi e a tutte le più idonee modalità nell'ambito delle quali operare per l'adozione delle più idonee misure di pubblico interesse, quindi, favorendo fattivamente la libera

Südtiroler Energieverband Genossenschaft
Unione dell'Energia Alto Adige Società Cooperativa
Rechtsitz / Sede legale:
I-39100 Bozen / Bolzano
Raiffeisenstraße 2 Via Raiffeisen
Tel.: +39 0471 064 400
Fax: +39 0471 064 409
www.sev.bz.it
E-Mail: info@sev.bz.it

Mitglied im
Raiffeisenverband Südtirol
Membro della
Federazione Cooperative Raiffeisen



iniziativa economica, la concorrenza nel mercato dell'energia e non necessariamente gli operatori di maggiori dimensioni.

Certi che l' Ill.ma Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico considererà con fattiva attenzione le nostre osservazioni migliorative, restiamo con distinti saluti.

Cordialmente,

Dott. Rudi Rienzner
Amministratore Delegato



Unione Energia Alto Adige